

Richiesta di Iscrizione negli Elenchi dei Giudici Popolari

Al Sig. Sindaco
del Comune di INZAGO

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e-mail _____ tel. _____

residente in via _____ n. _____

del Comune di **INZAGO** ed iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,

CHIEDE

di essere iscritto/a nell'elenco dei Giudici Popolari, previsti dalla legge n.287/1951, di:

Corte d'Assise (licenza media inferiore)

Corte d'Assise d'Appello (licenza media superiore)

a tal fine e sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

a) di essere in possesso del titolo di studio di _____
anno _____ conseguito presso _____ città _____

b) di esercitare la professione di _____

c) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della Legge.

Inzago,

Firma

Riconosciuto con documento n. _____ rilasciato da _____ il _____

IL DIPENDENTE ADDETTO _____

N.B.: Se la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata via email, a mezzo posta o consegnata al protocollo da terze persone allegare fotocopia documento di riconoscimento

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

AVVERTENZE:

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 9 - Corti d'Assise

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d'Assise.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 10 - Corti d'Assise d'Appello

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso della licenza di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- e) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- f) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- g) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.